

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 24648/4122 del 22/12/1987
Art. 4 D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile
abitazione

- Chiarimenti -

Testo:

Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che le disposizioni contenute nella tabella C dell'art. 4 del D.M. indicato in oggetto sono riferite agli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h. Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083.